SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 febbraio 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della difesa

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 dicembre 2017.

Riparto del contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'articolo 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed in particolare la parte IV, recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto in particolare il comma 6 del citato art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e i consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228»;

Visto che il medesimo comma 6 del richiamato art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede altresì che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti»;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (duemilioni) secondo le modalità stabilite dal citato art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessità di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;
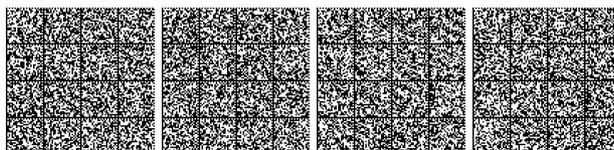
Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del riparto il valore della produzione, che, comune a tutti i soggetti obbligati, consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento, sulla base del criterio adottato, l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati;

Acquisiti i bilanci dei consorzi e dei soggetti tenuti a farsi carico della parte proporzionale del predetto onere ai sensi dell'art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Ritenuto di dover esonerare dal pagamento quei soggetti che per l'esiguità dell'attività svolta non hanno richiesto l'espletamento di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione;

Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

Decreta:

Art. 1.

Principi generali

1 . Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.

3. La ripartizione dell'onere contributivo è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati in allegato.

2. Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti che hanno operato per meno di sei mesi nell'anno di riferimento e che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno cessato la propria attività.

Art. 3.

Riparto del contributo

1. Il contributo complessivo dovuto di cui all'art. 1, comma 2, è determinato per l'anno 2016 in 2.000.000,00 di euro.

2. L'onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'anno 2016 è individuato nell'allegato e si compone di una quota fissa pari all'1% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione indicato nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d'esercizio.

3. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato quanto di loro spettanza entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la necessaria registrazione.

Roma, 12 dicembre 2017

Il Ministro: GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 31

ALLEGATO

Riparto contributo ONR
decreto 2017

Anno 2015	**Tipologia**	**Soggetti passivi**	**Valore della produzione - bilancio 2015**	**Importo del contributo ex DM 108/2009 - su dati 2014**	**Contributo totale (QF + QV)**	***di cui quota fissa (QF)***	***di cui quota variabile prop.val.prod. (QV)***
1	Imballaggi	ALIPLAST	€ 87.042.191	€ 200.000	€ 138.147	*€ 4.000*	*€ 134.147*
2	Imballaggi	CONAI	€ 759.637.116	€ 1.270.000	€ 1.174.730	*€ 4.000*	*€ 1.170.730*
2.a	Imballaggi	CIAL	incluso in conai	incluso in conai	incluso in conai	*incluso in conai*	*incluso in conai*
2.b	Imballaggi	COMIECO	incluso in conai	incluso in conai	incluso in conai	*incluso in conai*	*incluso in conai*
2.c	Imballaggi	COREPLA	incluso in conai	incluso in conai	incluso in conai	*incluso in conai*	*incluso in conai*
2.d	Imballaggi	COREVE	incluso in conai	incluso in conai	incluso in conai	*incluso in conai*	*incluso in conai*
2.e	Imballaggi	RICREA	incluso in conai	incluso in conai	incluso in conai	*incluso in conai*	*incluso in conai*
2.f	Imballaggi	RILEGNO	incluso in conai	incluso in conai	incluso in conai	*incluso in conai*	*incluso in conai*
3	Imballaggi	CONIP	€ 3.431.979	€ 20.000	€ 9.289	*€ 4.000*	*€ 5.289*
4	Rifiuti particolari	CONOE	€ 1.970.758	€ 20.000	€ 7.037	*€ 4.000*	*€ 3.037*
5	Rifiuti particolari	COOU	€ 36.984.859	€ 200.000	€ 61.000	*€ 4.000*	*€ 57.000*
6	Rifiuti particolari	POLIECO	€ 3.401.047	€ 20.000	€ 9.242	*€ 4.000*	*€ 5.242*
7	PFU	COSMAP	€ 128.029	€ 10.000	€ 4.197	*€ 4.000*	*€ 197*
8	PFU	ECOPNEUS	€ 62.358.374	€ 10.000	€ 100.105	*€ 4.000*	*€ 96.105*
9	PFU	ECOTYRE	€ 13.302.641	€ 10.000	€ 24.502	*€ 4.000*	*€ 20.502*
10	PFU	GES TYRE	€ 388.050	€ 10.000	€ 4.598	*€ 4.000*	*€ 598*
11	PFU	GREEN POWER	€ 3.033.766	€ 10.000	€ 8.676	*€ 4.000*	*€ 4.676*
12	PFU	GREEN TIRE	€ 5.363.898	€ 10.000	€ 12.267	*€ 4.000*	*€ 8.267*
13	RAEE	APIRAEE	€ 327.644	€ 10.000	€ 4.505	*€ 4.000*	*€ 505*
14	RAEE	CCR Italia spa/RLG	€ 11.818.888	€ 10.000	€ 22.215	*€ 4.000*	*€ 18.215*

Riparto contributo ONR
decreto 2017

Anno 2015	Tipologia	Soggetti passivi	Valore della produzione - bilancio 2015	Importo del contributo ex DM 108/2009 - su dati 2014	Contributo totale (QF + QV)	*di cui quota fissa (QF)*	*di cui quota variabile prop.val.prod. (QV)*
15	RAEE	COBAT - CONSORZIO NAZIONALE RACCOLTA E RICICLO	€ 95.551.756	€ 10.000	€ 151.262	*€ 4.000*	*€ 147.262*
16	RAEE	ECODOM - CONSORZIO	€ 29.415.875	€ 10.000	€ 49.335	*€ 4.000*	*€ 45.335*
17	RAEE	ECOELIT - CONSORZIO	€ 1.049.979	€ 10.000	€ 5.618	*€ 4.000*	*€ 1.618*
18	RAEE	ECOEM - CONSORZIO	€ 284.577	€ 10.000	€ 4.439	*€ 4.000*	*€ 439*
29	RAEE	ECOLAMP - CONSORZIO	€ 5.267.079	€ 10.000	€ 12.117	*€ 4.000*	*€ 8.117*
20	RAEE	ECOLIGHT	€ 8.525.638	€ 10.000	€ 17.139	*€ 4.000*	*€ 13.139*
21	RAEE	ECOPED - CONSORZIO	€ 4.077.567	€ 10.000	€ 10.284	*€ 4.000*	*€ 6.284*
22	RAEE	ECORIT - CONSORZIO	€ 2.997.941	€ 10.000	€ 8.620	*€ 4.000*	*€ 4.620*
23	RAEE	ERP ITALIA SCARL	€ 9.420.461	€ 10.000	€ 18.519	*€ 4.000*	*€ 14.519*
24	RAEE	ESA GESTIONE RAEE SCARL	€ 1.979.036	€ 10.000	€ 7.050	*€ 4.000*	*€ 3.050*
25	RAEE	PV CYCLE ITALIA - CONSORZIO	€ 709.080	€ 10.000	€ 5.093	*€ 4.000*	*€ 1.093*
26	RAEE	REMEDIA	€ 9.622.987	€ 10.000	€ 18.831	*€ 4.000*	*€ 14.831*
27	RAEE	RIDOMUS - CONSORZIO	€ 2.405.763	€ 10.000	€ 7.708	*€ 4.000*	*€ 3.708*
28	RAEE *	RITIRAEE	€ 2.777	€ 10.000	€ 4.004	*€ 4.000*	*€ 4*
29	RAEE *	SCR ITALIA SRL	€ 9.407	€ 10.000	€ 4.014	*€ 4.000*	*€ 14*
30	RAEE *	SINAB (sistema nazionale batterie)	€ 622.945	€ 10.000	€ 4.960	*€ 4.000*	*€ 960*
31	RAEE - professionali	ECOATSA	€ 14.700	€ 10.000	€ 4.023	*€ 4.000*	*€ 23*
32	RAEE - professionali	LA MIA ENERGIA SCARL	€ 933.150	€ 10.000	€ 5.438	*€ 4.000*	*€ 1.438*
33	RAEE - professionali	WEE-SAFE PROFESSIONAL	€ 143.950	€ 10.000	€ 4.222	*€ 4.000*	*€ 222*
34	Pile e batterie	COBEU	€ 111.947	no	€ 4.173	*€ 4.000*	*€ 173*

	Riparto contributo ONR decreto 2017						
Anno 2015	**Tipologia**	**Soggetti passivi**	**Valore della produzione - bilancio 2015**	**Importo del contributo ex DM 108/2009 - su dati 2014**	**Contributo totale (QF + QV)**	***di cui quota fissa (QF)***	***di cui quota variabile prop.val.prod. (QV)***
35	Pile e batterie	COIBA	€ 1.212.076	no	€ 5.868	*€ 4.000*	*€ 1.868*
36	Pile e batterie	CONSIBAT	€ 13.000	no	€ 4.020	*€ 4.000*	*€ 20*
37	Pile e batterie	DATASERV ITALIA SRL	€ 525.083	no	€ 4.809	*€ 4.000*	*€ 809*
38	Pile e batterie	ECOPOWER	€ 32.386.344	no	€ 53.913	*€ 4.000*	*€ 49.913*
39	Pile e batterie	FAAM SPA	€ 20.833	no	€ 4.032	*€ 4.000*	*€ 32*
		Totale	€ 1.196.493.191	€ 2.000.000	€ 2.000.000	*€ 156.000*	*€ 1.844.000*

18A01164

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,20% con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020, settima e ottava *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.681 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 10 ottobre e 10 novembre 2017, nonché 9 gennaio 2018 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,20% con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,20%, avente godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2018 e l'ultima il 15 ottobre 2020.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;
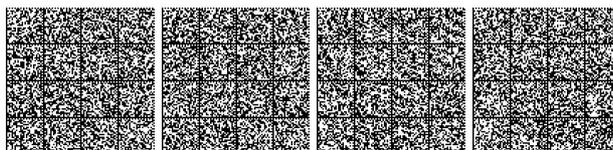
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 123 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

18A01204

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2018.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2018.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Visto l'art. 1 di detta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione cardiotrapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione Forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche e il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta Russo Onlus, hanno convenuto di individuare la «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 27 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2018, è indetta per il giorno 27 maggio 2018.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2018

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 261

18A01197

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2018.

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto concluso l'esame di conformità delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Specie	Denominazione varietà	Tipo ibrido	Contenuto acido erucico	Responsabile della conservazione in purezza
17098	Colza	Alfajet	HS	00	Rapsodie s.a.s.
17099	Colza	Melodie	HS	0	Rapsodie s.a.s.
17100	Colza	Ramie	HS	AE	Rapsodie s.a.s.
17101	Colza	Racan	HS	AE	Rapsodie s.a.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2018

Il direttore generale: GATTO

18A01163
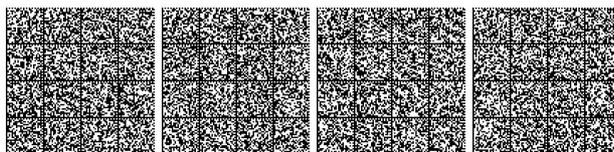
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Pronto Banco», in Pomezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Pronto Banco», con sede in Pomezia (RM), costituita in data 6 febbraio 2015, codice fiscale 13250441006, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 19 giugno 2017;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 5 settembre 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte degli ispettori incaricati, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, poiché la cooperativa, seppur posta in liquidazione ordinaria in data 19 giugno 2017, non consentiva lo svolgimento dell'ispezione straordinaria, per il tramite del suo liquidatore, integrando in tal modo una irregolarità ascrivibile al dettato dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 24 ottobre 2017, prot. n. 473057, e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Antonio Gedeone, nato a Cosenza il 18 settembre 1968, codice fiscale GDNNTN68P18D086V con studio in via Monterone 75 - 00186 Roma;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Gedeone, nato Cosenza il 18 settembre 1968, codice fiscale GDNNTN68P18D086V, con studio in via Monterone, 75 - 00186 Roma, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Pronto Banco», con sede in Pomezia (RM), codice fiscale 13250441006, in sostituzione della sig.ra Lucia Leandro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01166

DECRETO 23 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Logu Nostru», in Armungia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Logu Nostru», con sede in Armungia (CA), costituita in data 2 febbraio 1998, codice fiscale 02413700929, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 19 aprile 2016;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 27 marzo 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte degli ispettori incaricati, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dal mancato aggiornamento dei libri sociali e dalla mancata ricostituzione del libro soci e del libro dei verbali delle assemblee;
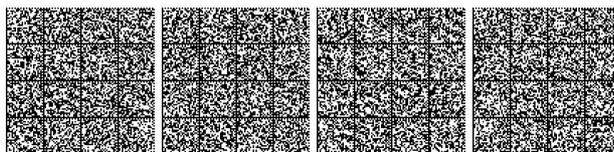
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 28 giugno 2017, prot. n. 263853, e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Roberta Asuni, nata a Cagliari il 7 novembre 1970, codice fiscale SNARRT70S47B354M, con studio in via Messina, 38 - 09126 Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Roberta Asuni, nata a Cagliari il 7 novembre 1970, codice fiscale SNARRT70S47B354M, con studio in via Messina, 38 - 09126 Cagliari, è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa «Logu Nostru», con sede in Armungia (CA), codice fiscale 02413700929, in sostituzione del sig. Claudio Mascia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01167

DECRETO 23 gennaio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Doppio Zero», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Doppio Zero», con sede in Roma, costituita in data 14 dicembre 2015, codice fiscale 13647261000, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 20 giugno 2017;

Visto il verbale di mancata ispezione straordinaria del luglio 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte degli ispettori incaricati, di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, poiché la cooperativa, seppur posta in liquidazione ordinaria in data 20 giugno 2017, non consentiva lo svolgimento dell'ispezione straordinaria, per il tramite del suo liquidatore, integrando in tal modo una irregolarità ascrivibile al dettato dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, effettuata in data 24 ottobre 2017, prot. n. 472908 e regolarmente recapitata nella casella di posta elettronica della cooperativa medesima, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo, atteso che le ragioni che rendono urgente la sostituzione del liquidatore ordinario non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Luciano Bologna, nato a Roma il 2 febbraio 1950, codice fiscale BLGLCN50B02H501P, con studio in via Francesco Siacci n. 38 - 00197 Roma;
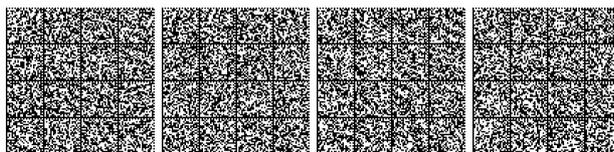
Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Bologna, nato Roma il 2 febbraio 1950, codice fiscale BLGLCN50B02H501P, con studio in via Francesco Siacci n. 38 - 00197 Roma, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Doppio Zero», con sede in Roma, codice fiscale 13647261000, in sostituzione della sig.ra Ambra Di Feo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01191

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam»

Estratto determina n. 187/2018 del 7 febbraio 2018

Medicinale: OCTAGAM.

Titolare A.I.C.: Octapharma LTD.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Octagam»:

Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP). Esistono solo esperienze limitate sull'uso delle immunoglobuline endovenose nei bambini con CIDP.

è rimborsata come segue:

Confezioni:

«50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035143015 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 126,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 207,95;

«50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 035143027 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 252,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 415,90;

«50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143039 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 504,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 831,80.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: 24 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Octagam» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01187

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobutamina Claris»

Estratto determina n. 186/2018 del 7 febbraio 2018

Medicinale: DOBUTAMINA CLARIS.

Titolare A.I.C.:

Claris Lifesciences UK Limited

Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Crewe

CW1 6UL, Cheshire, Regno Unito

Confezioni:

«12,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 044897015 (in base 10);

«12,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 044897027 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo:

dobutamina cloridrato

Eccipienti:

Sodio metabisolfito (E223)

Acido cloridrico (per aggiustamento del pH)

Idrossido di sodio (per aggiustamento del pH)

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione del principio attivo:

Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

Campoverde - Aprilia (Latina) - via Mediana Cisterna n. 4, Italia

Produzione, confezionamento primario e secondario

Claris Injectables Limited

Chacharwadi - Vasana, Tal-Sanand, Dist-Ahmedabad,Gujarat-382213 India

Confezionamento secondario

Segetra SAS (solo Italia)

Via Milano 85, 20078 San Colombano Al Lambro (MI)

MSK Pharmalogistic GmbH

Donnersbergstrasse 464646,

Heppenheim, Germania

Controllo lotti:

Proxy Laboratories B.V.

Archimedesweg 25, 2333 CM Leiden, Paesi Bassi

EL Spol S.R.O.

Radlinskeho 17A, 1575, 05201 Spisska *Nova* Ves

Slovakia

Rilascio lotti:

Peckforton Pharmaceuticals Limited - Crewe Hall, Golden Gate Lodge, Crewe, Cheshire, CW1 6UL, Regno Unito

UAB Norameda,

Meistru 8a, 02189, Vilnius, Lituania

Controllo e rilascio lotti:

Sidefarma- Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.

Rua da Guiné, n. 26 2689-514 Prior Velho, Portogallo

Indicazioni terapeutiche:

la dobutamina è indicata negli adulti in cui sia necessario un supporto inotropico positivo nel trattamento dello scompenso da ridotta gittata cardiaca normalmente associato all'infarto miocardico, intervento a cuore aperto, cardiomiopatie, shock settico e shock cardiogeno.

La dobutamina può essere usata anche per il test di stress cardiaco, nei casi in cui il test di stress da sforzo non è fattibile.

Popolazione pediatrica

Dobutamina è indicata in tutti i gruppi di età pediatrica (dai neonati ai 18 anni di età) come supporto inotropico in condizioni di ipoperfusione a ridotta gittata cardiaca risultante da insufficienza cardiaca scompensata, a seguito di chirurgia cardiaca, cardiomiopatie e in shock cardiogeno o septico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«12,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 044897015 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,26

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,03

«12,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 044897027 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 21,29

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 35,14

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dobutamina Claris» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01188

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dipeptiven»

Estratto determina AAM/PPA n. 97 del 2 febbraio 2018

Autorizzazione della variazione:

variazione di tipo II: B.I.z) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: altra variazione , relativamente al medicinale DIPEPTIVEN;

Numero di procedura: n. DE/H/0101/001/II/027.

È autorizzata la seguente variazione:

aggiornamento dell'ASMF per la sostanza attiva L-alanil-L-glutamina del produttore Kyowa Hakko BIO Co., LTD., con l'introduzione di nuovo produttore di intermedio «Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. Hofu Plant, 1-1 Kyowa-Cho, J-747-8522 HOFU, Yamaguchi-Pref».

relativamente al medicinale «Dipeptiven»,

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Bad Homburg, 61352, Germania (DE).

Smaltimento scorte:

i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01189

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspirinetta»

Estratto determina AAM/PPA n. 96 del 2 febbraio 2018

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ASPIRINETTA.

Codice pratica: VN2/2017/61.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Aspirinetta», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 026721035 - «100 mg compresse» 24 compresse;

A.I.C. n. 026721100 - «100 mg compresse» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01193

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miflonide Breezhaler»

Estratto determina AAM/PPA n. 37/2018 del 23 gennaio 2018

C.I.3.z), C.I.4 - Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette

relativamente al medicinale MIFLONIDE BREEZHALER nelle seguenti forme e confezioni:

034413397 - «200 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 120 (60x2) capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 2 inalatori

034413409 - «400 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 120 (60x2) capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 2 inalatori

034413411 - «200 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 180 (60x3) capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 3 inalatori

034413423 - «400 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 180 (60x3) capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 3 inalatori

034413435 - «200 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 1 inalatore

034413447 - «400 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 1 inalatore

034413450 - «200 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 1 inalatore

034413462 - «400 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al con 1 inalatore

Procedure: DK/H/0147/001-002/II/037 - DK/H/0147/001-002/II/038 - DK/H/0147/001-002/IB/039/G

Titolare AIC: Novartis Farma S.P.A.
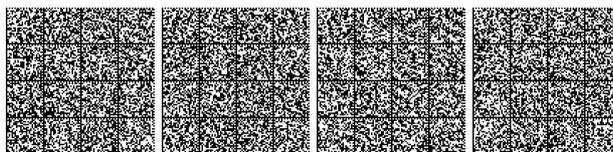
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del direttore generale aifa concernente «criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01194

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost e Timololo Teva»

Estratto determina n. 184/2018 del 7 febbraio 2018

Medicinale: TRAVOPROST E TIMOLOLO TEVA

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Confezione

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flaconcino in Ldpe da 2,5 ml

AIC n. 045377013 (in base 10)

Confezione

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconcini in Ldpe da 2,5 ml

AIC n. 045377025 (in base 10)

Confezione

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconcini in Ldpe da 2,5 ml

AIC n. 045377037 (in base 10)

Forma farmaceutica: Collirio, soluzione (collirio).

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

Principio attivo:

travoprost e timololo (come timololo maleato)

Eccipienti:

Benzalconio cloruro

Macrogolglicerolo idrossistearato

Trometamolo

Disodio Edetato

Acido borico (E248)

Mannitolo (E421)

Sodio idrossido (E524) (per adattamento del *pH)*.

Acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

Travoprost/Timololo Teva è indicato negli adulti per la riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare che non rispondono in maniera sufficiente ai beta–bloccanti topici o agli analoghi delle prostaglandine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione»1 flaconcino in Ldpe da 2,5 ml

AIC n. 045377013 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,01

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,90

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Travoprost e Timololo Teva» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01195

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Adozione delle deliberazioni nn. 3 e 4 del 14 dicembre 2017, in materia ambientale

Si rende noto che in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante «Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», ai sensi degli articoli 63, 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 12 commi 6 e 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 nonché in ottemperanza ai decreti direttoriali del Direttore generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 29/STA del 13 febbraio 2017 e n. 30/STA del 13 febbraio 2017, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nella seduta del 14 febbraio 2017, ha adottato le seguenti deliberazioni:

deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017, recante «Adozione della "Direttiva per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (Direttiva derivazioni)»;

deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017, recante «Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (Direttiva deflussi ecologici)».

Tali deliberazioni sono pubblicate, unitamente agli allegati, sul sito web del distretto idrografico www.appenninosettentrionale.it e in particolare alle pagine:

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558 (Direttiva derivazioni);

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1561 (Direttiva deflussi ecologici).

Le disposizioni delle citate deliberazioni, concorrendo all'attuazione della direttiva 2000/60/CE nel raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali dei Piani di gestione delle acque afferenti al distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, sono immediatamente vincolanti nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale ai sensi di quanto previsto all'art. 65 commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006.

18A01203

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica in alcuni comuni del bacino idrografico del fiume Isonzo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo, con decreto del segretario generale n. 17 del 12 febbraio 2018, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità idraulica presente nelle tavole n. 13, 14, 30, 31 e 35.

Tali modifiche riguardano i comuni di Campolongo Tapogliano (UD), Chiopris Viscone (UD), Pavia di Udine (UD), Pradamano (UD), San Vito al Torre (UD) e Trivignano Udinese (UD).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

18A01206

Avviso relativo all'aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave, con decreto del segretario generale n. 13 del 7 febbraio 2018, sono state istituite le seguenti nuove zone:

zona di attenzione areale geologica in località La Bella nel Comune di Follina (TV);

zona di attenzione areale idraulica in località La Muda nel Comune di La Valle Agordina (BL);

zona di attenzione geologica puntuale in località Erto nel Comune di Erto e Casso (PN).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

18A01207

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 6 febbraio 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Corrado Fois, Console onorario del Regno di Norvegia in Cagliari.

18A01192

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Disposizioni attuative alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e relativi provvedimenti attuativi.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto ministeriale del 2 febbraio 2018, si disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e relativi provvedimenti attuativi. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata al suddetto Comitato: http://www.minambiente.it/pagina/comitato-il-verde-pubblico

18A01205

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale - CUEIM, in Verona.

Con decreto ministeriale n. 91 del 5 febbraio 2018, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale - CUEIM, con sede in Verona.

18A01198
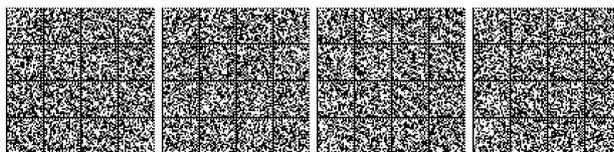
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA), in Roma.

Con decreto ministeriale n. 81 del 1° febbraio 2018, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA), con sede in Roma.

18A01199

MINISTERO DELLA DIFESA

Espunzione dall'elenco degli alloggi da alienare di talune unità abitative ubicate nel comune di Portogruaro

Con decreto direttoriale n. 377/1/5/2017 datato 18 dicembre 2017 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, di ventiquattro alloggi demaniali ubicati a Portogruaro (Venezia) in via San Giacomo n. 83, 85 e 87, identificati con codici da EVE0194 e EVE0217, individuati rispettivamente ai numeri progressivi da 1617 a 1640 del suddetto elenco di cui al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010, di individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

18A01196

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile denominato «Villaggio della Pace», in Vicenza

Con decreto interdirettoriale n. 369/1/5/2017 datato 19 dicembre 2017 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle particelle demaniali costituenti un tratto di via Veronese, facenti parte dell'immobile denominato «Villaggio della Pace», site nel Comune di Vicenza, riportate nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 17 mappali n. 350 e n. 390, per una superficie complessiva di mq. 1.601, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo militare.

18A01200

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile denominato «Ex Deposito Materiali da Ponte», in Cremona.

Con decreto interdirettoriale n. 370/1/5/2017 datato 19 dicembre 2017 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato «Ex Deposito Materiali da Ponte», sita nel Comune di Cremona in località «Boschetto», riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 6 particelle numeri 25, 221, 222, 69, 70 e B, per una superficie complessiva di mq. 17.660, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa.

18A01201

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile denominato «Ex Poligono di Tiro», in Tarvisio

Con decreto interdirettoriale n. 366/1/5/2017 datato 19 dicembre 2017 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono di Tiro», con sovrastante edificio, sito nel Comune di Tarvisio (Udine), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 4 particelle numeri 590/4, 590/5 e 1423 sub. 1 e sub. 2, per una superficie complessiva di mq. 13.750, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

18A01202

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico per la pianificazione dello spazio marittimo

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, datato 13 novembre 2017, è stata disciplinata l'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it area tematica «normativa») e sul sito della Guardia costiera (www.guardiacostiera.gov.it area tematica «normativa e documentazione» pagina «Tutela dell'ambiente costiero»).

18A01190

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio tutela Grana Padano, con sede in via XXIV Giugno n. 8 - 25015 Desenzano del Garda (Brescia) e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e delle Province autonome di Trento e Bolzano, competenti per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Grana Padano » così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
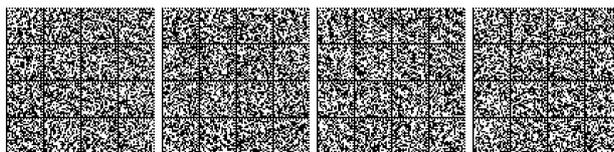
ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano»

Art. 1

La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo sono:

Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate.
diametro della forma: da 35 a 45 cm;
altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
peso: da 24 a 40 kg da intendersi riferito al peso medio dell'intera partita sottoposta a espertizzazione con una tolleranza del 2,5% della singola forma, purché le forme che beneficiano della tolleranza siano parte di una intera partita la quale rientri nei parametri succitati;
crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;
pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%.
Colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;
colore della pasta: bianco o paglierino;
aroma: fragrante;
sapore: delicato.

Ferme restando le caratteristiche sopra ricordate, sono ammesse tolleranze relativamente alla struttura della crosta e/o della pasta, come previsto dal successivo art. 5.

La composizione amminoacidica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero
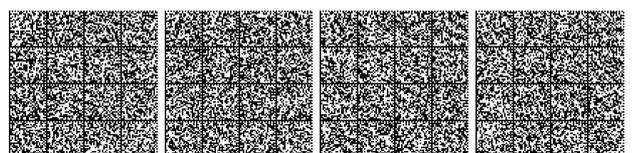
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina.
La composizione isotopica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS).
La composizione del profilo minerale specifico del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositato presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa con sorgente al plasma accoppiata induttivamente (ICP - MS).

Il contenuto di lisozima nel prodotto finito – ove impiegato in caseificazione – misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantità dichiarata e verificata nel processo di caseificazione.

Il GRANA PADANO D.O.P. nella tipologia 'grattugiato' è ottenuto esclusivamente da formaggio intero già certificato. Nei limiti e alle condizioni specificate al successivo Art. 7, è tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di "Grana Padano" in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di "Grana Padano" grattugiato.
Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione del GRANA PADANO D.O.P.
Il confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.
Ferme restando le caratteristiche tipiche del GRANA PADANO D.O.P. la tipologia 'grattugiato' deve presentare le seguenti caratteristiche:
- umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;
- aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%;
- quantità di crosta: non superiore al 18%.
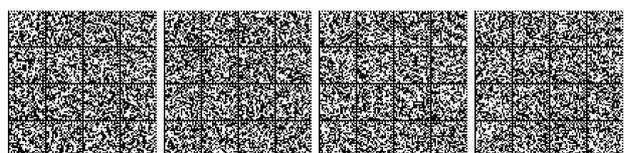
Art. 3

La zona di produzione e di grattugiatura del GRANA PADANO D.O.P. è il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonché i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena.

Art. 4

Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, rispettoso delle caratteristiche del latte. Il latte utilizzato per la produzione del Grana Padano DOP, non si avvale delle deroghe previste dalla vigente normativa sanitaria per quanto riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule somatiche.

La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall'inizio della prima mungitura.

L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di gravidanza.

L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte del GRANA PADANO D.O.P., come individuato all'articolo 3.
Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, così come individuato all'art. 3.

I Foraggi ammessi sono:

Foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati.
Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino.
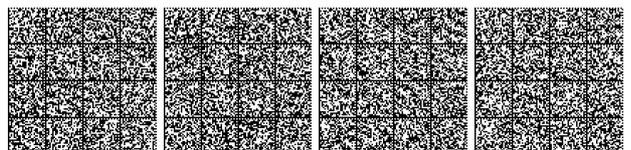
Fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi.

Paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale.

Insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana:

- trinciato di mais;
- fieni silo.

Mangimi ammessi

Di seguito è riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, nell'alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta e delle manze oltre i 7 mesi di età destinate alla produzione del latte per la trasformazione in formaggio GRANA PADANO D.O.P..

Cereali e loro derivati:

- Mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati.
  Pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in *Pastone integrale di mais* o in *Pastone di pannocchia*; granella umida sfarinata in *Pastoni di farina umida*.

Semi oleaginosi loro derivati

- soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti

- *Patata e relativi derivati.*

Foraggi disidratati

- Essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.
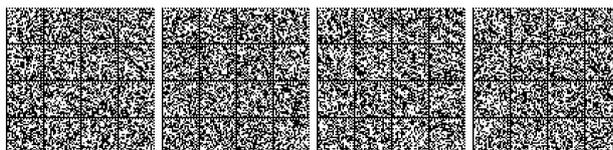
Derivati dell'industria dello zucchero

- Polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;
- melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di Leguminose, carrube

- Pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati.
- Carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi

- Grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per “additivi” e “premiscele”.

Minerali

- Sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi

- Vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti), aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie

- È ammesso l’utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle “premiscele”.

Art. 5

Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.

Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8°C.

È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di più munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente.
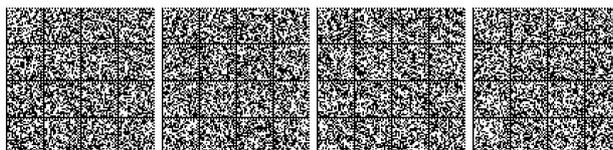
È pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte è lasciata riposare e affiorare naturalmente.

Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è di 1,15. Detto rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare.

Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo *status* di latte crudo naturale.

Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame.

È ammesso l'uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte.

La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale.
Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermentazione del siero innesto a 24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50ml è ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali Lactobacillus helveticus e/o lactis e/o casei, all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.

La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano elastici, a una temperatura massima di 56°C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura.

Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 36 ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i 14 e i 30 giorni a decorrere dalla messa in salamoia.

All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o sostare per non oltre 24 ore in ambiente riscaldati, ad una temperatura compresa tra i 25° e i 60° C.

La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a decorrere dalla formatura.
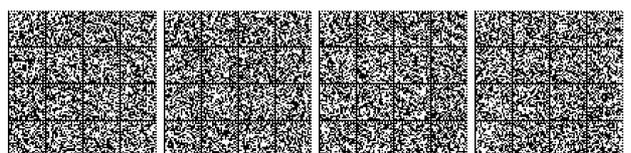
Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l'impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all'articolo 2 viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell'ottavo mese dalla formatura.

L'espertizzazione darà quindi luogo alla marchiatura a fuoco, oppure darà luogo alla cancellazione dei contrassegni d'origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'articolo 2.

Il Grana viene classificato in "scelto sperlato", "zero" ed "uno".
Per Grana Padano "scelto(sperlato)" si intende il formaggio che non presenta alcune difetto sia esterno che interno.
Per Grana Padano "0" si intende il formaggio che pur restando "scelto" per quanto riguarda la struttura della pasta, presenta dei piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati "correzioni".
Per Grana Padano "1" (uno) – anche detto "sottoscelto" – si intende il formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di crosta o di struttura interna, occhiatura leggermente accentuata e martello un po' lento.

Il prodotto non può essere commercializzato come GRANA PADANO D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di età. Prima di detto termine il formaggio non può uscire dalla zona di produzione.

Art. 6

Il controllo di conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura conforme alle disposizioni del Reg. CE n. 1151/2012. Tale struttura è il CSQA Certificazioni srl, via S. Gaetano n. 74, 30016 Thiene (VI), Tel: + 39 044 5313011, Fax +39 044 5313070, e-mail csqa@csqa.it.

Art. 7

Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura – sia in porzioni che grattugiato, sia munito che privo di crosta (scalzo) - con impiego della Denominazione di Origine Protetta e del logo che lo contraddistingue, può avvenire
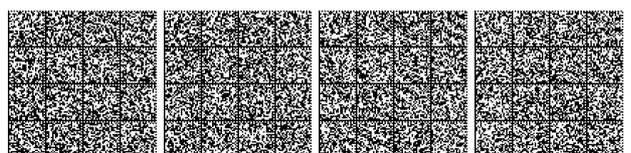
unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di Tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.

L'autorizzazione al preconfezionamento non è richiesta nel solo caso del cosiddetto "preincartato", ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita.

VINCOLI TERRITORIALI PER LA TIPOLOGIA 'GRATTUGIATO'

Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio GRANA PADANO D.O.P. per la tipologia 'grattugiato' e per le tipologie ad esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all'interno della zona di produzione individuata all'articolo 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta zona.
Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da parte dell'Organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.

LIMITI E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI SFRIDI DI GRANA PADANO D.O.P. NELLA PRODUZIONE DI GRANA PADANO 'GRATTUGIATO'

L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di "Grana Padano" D.O.P. in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di "Grana Padano" grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni:

a) Deve essere comunque rispettata la percentuale massima di crosta del 18%, di cui al precedente Art. 2.
b) Deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di "Grana Padano" D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi. A tale fine, per poter utilizzare gli sfridi delle lavorazioni è necessario compilare l'apposita scheda di lavorazione, fornita dal Consorzio di Tutela, riportando il numero di matricola del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione e gli estremi del documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle forme in questione, nonché il quantitativo di sfridi ottenuti dalla lavorazione delle medesime.
c) Nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli involucri contenenti gli sfridi, dovranno essere chiaramente
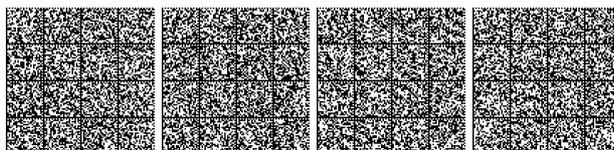
indicati i rispettivi numeri di matricola del caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione.

d) Il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale. E' quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla produzione di "Grana Padano" grattugiato.

Art. 8

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte le confezioni di formaggio GRANA PADANO D.O.P. in porzioni e grattugiato è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele superiori e da due strisce parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole "GRANA" e "PADANO", in carattere stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli superiore e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono iscritte rispettivamente le iniziali "G" e "P".

Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è individuato mediante i contrassegni:

A) <u>SULLE FORME</u>:

1 – <u>della tipologia GRANA PADANO</u>

Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole "GRANA " e "PADANO" scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo uno spazio vuoto destinato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura "DOP", oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che

nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

2 – <u>della tipologia TRENTINGRANA</u>

Unicamente per il GRANA PADANO D.O.P. prodotto nella Provincia autonoma di Trento, nonché nell'intero territorio amministrativo dei comuni della provincia autonoma di Bolzano indicati all'articolo 3, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi
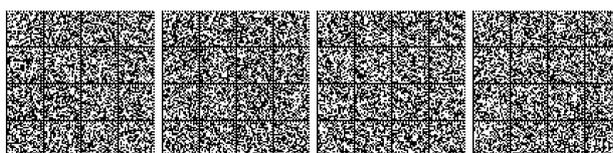
con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.

Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola "TRENTINO", scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole "TRENTINO" scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere "TN" in carattere maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura "DOP", oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

L’azione identificativa dell’origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l’apposizione di una placca di caseina, recante la scritta “GRANA PADANO”, l’anno di produzione e un codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto.

Il formaggio “Grana Padano” stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all’interno della zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate, può essere individuato come “RISERVA”:

- scelto sperlato;
- pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;
- colore omogeneo bianco o paglierino;
- assenza di odori anomali;
- sapore fragrante e delicato.

L’appartenenza alla categoria “Grana Padano” RISERVA viene sancita da un secondo marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse modalità previste per l’apposizione del marchio D.O.P..
Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola “RISERVA”, in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola “OLTRE”, in carattere maiuscolo, e il numero “20”, mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola “MESI”, sempre in carattere maiuscolo.

La riproduzione del marchio a fuoco in questione è la seguente:
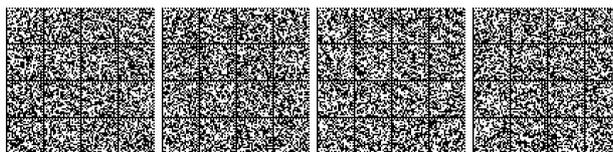
Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove già figura il marchio a fuoco GRANA PADANO.

B) SULLE CONFEZIONI

Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO.
Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO, così come descritto all'inizio del presente articolo, insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero.
I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:
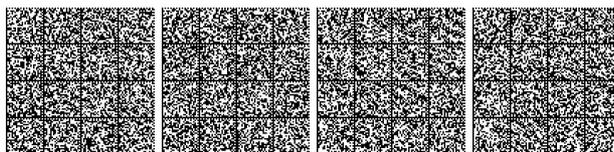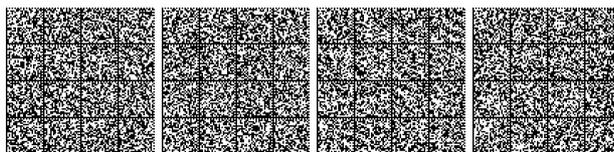
TRATTO PER NERO

TRATTO PER GIALLO

MARCHIO COMPLETO

Font: FUTURA BOLD
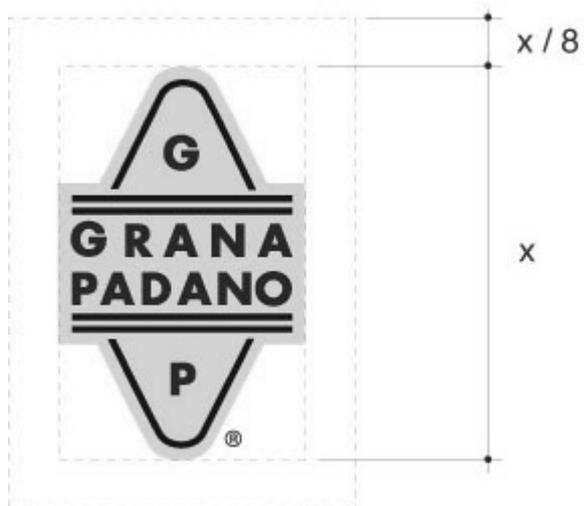
Dimensione minima consentita:
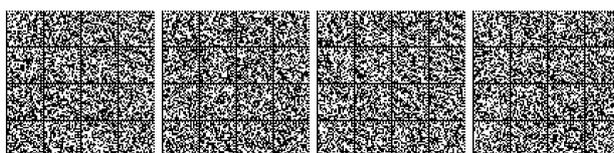
Le confezioni contenenti formaggio Grana Padano DOP rientranti nella specifica tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata, cioè ottenuto da forme contraddistinte dalle specifiche fasce marchianti previste per detta tipologia, saranno caratterizzate dalla seguente riproduzione sui materiali di confezionamento e nel materiale pubblicitario relativo:

Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualità mediante l'espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il "Grana Padano" OLTRE 16 MESI e il "Grana Padano" RISERVA.

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria "Grana Padano" OLTRE 16 MESI, il logo GRANA PADANO come sopra descritto è completato dalla specifica "OLTRE 16 MESI", disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su sfondo giallo pantone 109 c, con le parole "OLTRE" e "MESI", in carattere maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una sotto le parole medesime.
I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:
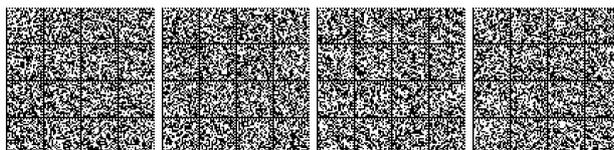
TRATTO PER NERO

TRATTO PER GIALLO

MARCHIO COMPLETO
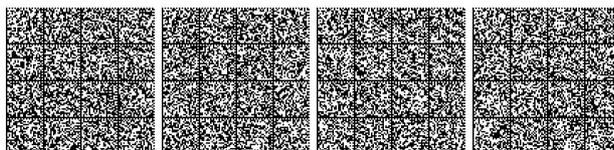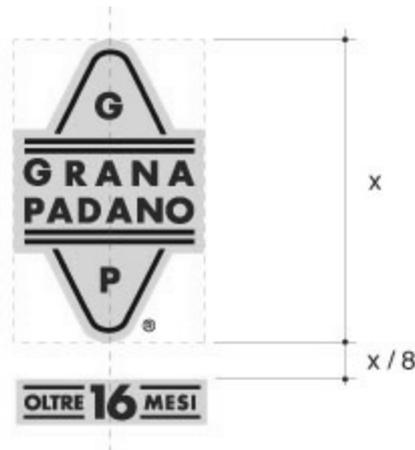
Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria "Grana Padano" RISERVA, oltre al logo GRANA PADANO come sopra descritto, compare la riproduzione del marchio a fuoco RISERVA.
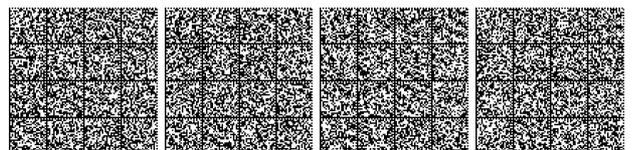
Il logo in questione risulta così composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola "RISERVA", in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola "OLTRE", in carattere maiuscolo, e il numero "20", mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola "MESI", sempre in carattere maiuscolo.
Il disegno in questione è realizzato in colore giallo pantone 109 c ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il giallo.
I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:

Fermo restando che per le categorie espressamente previste dal disciplinare ("Oltre 16 Mesi" e "RISERVA-Oltre 20 Mesi") occorrerà attenersi ai loghi ad esse rispettivamente associati sopra riportati, è consentita la possibilità di indicare sulle confezioni - su base volontaria - anche stagionature diverse da quelle proprie delle due categorie in questione.
Tuttavia tale indicazione deve essere fatta in modo tale da non ingenerare l'erroneo convincimento che si tratti di un'ulteriore categoria di prodotto prevista e canonizzata nel disciplinare.
Pertanto, per esigenze di chiarezza e per non ingenerare equivoci fra categorie ufficiali e indicazioni aggiuntive volontarie per fornire al consumatore un'informazione più precisa e puntuale, non sarà consentito evidenziare stagionature di 16 mesi e 20 mesi se non tramite riproduzione dei due specifici loghi di cui sopra, mentre le indicazioni di stagionature diverse (ad esempio "Stagionatura 12 mesi", "Stagionatura 14 mesi", "Stagionatura 18 mesi" o simili) saranno consentite purché con caratteri, colori, dimensioni e localizzazione sulla confezione distinte da quelli propri della DOP Grana Padano.

18A01216

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del Prefetto dott. Domenico Cuttaia a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2018, n. 229, il Prefetto dott. Domenico Cuttaia è confermato, fino al 30 novembre 2018, nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

18A01165

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-043) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
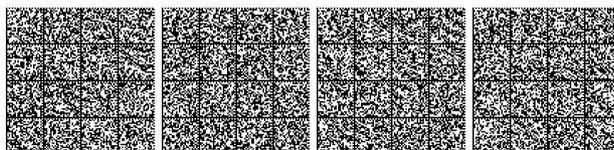
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.